



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

41. Essendo nato qual &c. Confirmatio Edicti, ejusque extensio, &  
ampliatio ad Telas sericas damascenas, & villosas, adjectâ pœnâ  
Sarcinatoribus, & aliis, qui ex iis vestes aut ornamenta conficere ...

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

rarle per qualunq. Persona di qualsivoglia grado, d' condizione Secolare, & Ecclesiastica di sopra espresse.

Vogliamo però, & ordiniamo, che i Mercanti, & altri, che lavorano di presente, & lavoreranno, & fabbricheranno in avvenire ne loro Lavorieri dello Stato Ecclesiastico i Panni di detta, & simile qualità à quelli proibiti, debbano fabbricarli di buona qualità, e perfezione, e che il loro prezzo non si alteri più del dovere in pregiudizio de' Sudditi Pontificii, che se ne dovranno provedere, intorno à che si prenderanno in appresso altre determinazioni, affinché quei Panni, che si fabbricheranno in avvenire, debbano essere di buona qualità, e perfezione, e che il loro prezzo sia congruo, & onesto, nè si debba alterare oltre il dovere, sotto le pene pecuniarie, & afflittive del corpo da arbitrarsi da Noi.

Avverta per tanto ciascheduno di essere ubbidiente à quanto di sopra vien prescritto, e li Mercanti, che avranno fatto introdurre dette Pannine, procurino dentro detto termine di farne esito, & mandarle fuori di Stato, perche affisso, che farà il presente Bando ne' luoghi soliti di Roma, e nelle Città principali dello Stato, astringerà ciascheduno, come se li, fosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo dì 7. Agosto 1719.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

*Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentiane, ac alius locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Badialem Apost. Cur.*

Joannes Trifellius Mag. Cur.

XVI.

CONFIRMATIO

Præcedentis Edicti, ejusque extensio, & ampliatio ad Telas sericas damascenas, & villosas, adjectâ pœnâ Sarcinatoribus, & aliis, qui ex his vestes, aut ornamenta conficere aufferint.

*Annibale di Santa Maria in Cosmedin Diacono Cardinale Albani, della Santa Romana Chiesa Camerlengo.*

Essendo nato qual che timore in alcuni Mercanti Fabricatori di Pannine di lana dello Stato Ecclesiastico, che l'Editto da Noi pubblicato il dì 7. Agosto prossimo passato intorno alla proibizione de' Panni di lana ordinarii, e di basso prezzo fabricati fuori dello Stato Pontificio, non sia per eseguirsi con tutta esattezza, e col rigore delle pene in esso contenute, scorsò che sia il termine di un'anno in quello prefisso: E quantunque si creda, che un simile timore possa avere avuto la sua origine da chi non ama il ben publico de' Sudditi dello Stato Ecclesiastico, e per distogliere i Mercanti, e Fabricatori di simili Panni di detto Stato di fabricarli, e crescere le loro fabbriche, e lavorieri con loro profitto, e di molt'altre povere Persone, che s'impiegaranno in simili lavorieri: Perciò à fine di disingannare qualsivoglia Persona, nella mente della quale potesse avere originato qualche sinistra opinione un simile sospetto,

abbiamo determinato in esecuzione della risoluzione della Congregazione deputata da Sua Santità intorno à tali materie di pubblicarne il presente Editto, in cui si conterrà ancora la proibizione de' Damaschi, e Velluti fabricati fuori di Stato secondo il sentimento di detta Congregazione succivamente approvato da Sua Santità.

Quindi per ordine avuto in voce da Nostro Signore, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengato vogliamo, & ordiniamo, che il suddetto Editto d'ordine nostro pubblicato il dì 7. Agosto prossimo passato debba efficacemente, e con ogni puntualità, & esattezza osservarsi, come in esse vien disposto, e quando facci di bisogno, di nuovo si proibiscono tutti i Panni di lana di Francia, ordinarii però, e non fini, detti di Cavassone, di sia di Sevo, di Venisfini, i Panni dell'Isola, d'Arpino, di Piedi Monte, di Cerreto, di Regno, di Morcone alti, e bassi, e di qualità, e colore. I Panni di Germania ordinarii di qualsivoglia sorte. I Panni di Bristol, e del Nort parimenti ordinarii di qualsivoglia qualità. I Panni di Salomichi, e Panni, e Rasie di Bergamo. E scorsò, che farà il termine dell'anno prefisso nel suddetto Editto, vogliamo, che con ogni rigore più possibile si proceda contro li Contraventori alle pene comminate, & espresse, nel medesimo, riservandoci di accrescere ancora le sudette pene à nostro arbitrio: Notificandosi in oltre à tutti i Mercanti rivenditori de' suddetti Panni à non provedersene più di quello possa portare il verosimile consumo, & sia uso de' medesimi fino al fine dell'anno, come sopra prefisso, poiche quando gli rimanessero invenduti in fine dell'anno, non potranno esimersi dalle pene contenute in detto Editto, nè trovaranno in Noi quelle facilità di compatimento, che forsi si persuadono.

In oltre la Santità di Nostro Signore per far maggiormente conoscere il desiderio, che hà di sollevare sempre più i suoi Sudditi per quanto le sarà possibile nelle presenti calamità, e per dare occasione ancora à i poveri d'impiegare la loro opera, & industria in sollievo delle loro Persone, e Famiglie, approvando il parere di detta Congregazione, ci hà comandato di proibire ancora tutti i Damaschi, e Velluti fabricati fuori di Stato, affinché i Mercanti dello Stato Pontificio, i quali in abbondanza li fabricano in Roma, Bologna, Perugia, & altrove, possino commodamente venderli, e farne esito. E però ordiniamo, e comandiamo, che scorsò che sarà intieramente tutto l'anno prossimo 1720., non si possino non solo introdurre per mercanzia, e per vendere, mà ne anche per uso proprio nello Stato Ecclesiastico, comprese ancora le Città di Bologna, e Ferrara, i Damaschi, e Velluti di qualsivoglia colore, e qualità fabricati fuori di Stato, sotto pena della perdita de' medesimi, e di feudi cinquecento moneta per qualsivoglia quantità, che s'introducessero, & vendesse per mercanzia, & per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia Persona sì Laica, che Ecclesiastica di qualsivoglia Dignità, & preminenza, Secolare, & Regolare espressi nel suddetto nostro Editto delli 7. Agosto prossimo passato, al quale vogliamo si abbi intiera relazione, e che tutti quelli in esso Editto nominati restino compresi niuno eccettuato, la quale pena si dovrà applicare per una terza parte all' Accusatore, quando vi sia, e l'altre due parti alla Camera Apostolica senza speranza di alcuna remissione, & grazia da chi contravenisse al presente nostro Editto; Abrogando ancora qualsivoglia privilegio, che godeffero quali si siano Mercati; & Fiere dello Stato Ecclesiastico, ne quali, e rispettivamente nelle quali, scorsò che sarà l'intero anno 1720., nè si potranno introdurre,

ne

ne vendere alcuna forte di Damaschi, e Velluti di qualsivoglia colore, e qualità fabricati fuori dello Stato Ecclesiastico, efortando l'Eminentissimi Signori Cardinali Legati, e commandando à tutti i Signori Governatori, e Presidenti dello Stato Ecclesiastico ad invigilare, e procurare, che scorsò che farà il termine sudetto dell'intero anno 1720. non s'introduchino i detti Velluti, e Damaschi fabricati fuori di Stato, nè si vendino, ò per mercanzia, ò per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico; altrimenti li detti Governatori, e Presidenti incorreranno l'indignazione di Nostro Signore, e faranno anche rimossi da' loro Ufficii, Volendo ancora, che si possa procedere per Inquisizione, & ex Officio contro qualsivoglia Trasgressore, & anche contro quelli, che si servissero di detti Damaschi, e Velluti per loro uso proprio, in maniera, che scorsò, che farà il termine, come sopra, prefisso, non si possa da chi che sia non solo introdurre detti Damaschi, e Velluti fabricati fuori di Stato, ma ne anche da chi gli avesse precedentemente comprati, si possono mettere di nuovo in opera, proibendo sotto le sudette pene, tanto à quelli che l'avessero comprati di farli porre in opera dopo scorsò detto termine, quando alli Sartori, e Banderari di lavorarli, ò porli in opera per qualsivoglia Persona di qualsivoglia grado, ò condizione Secolare, & Ecclesiastica espressa, e nominata nell'altro nostro Editto pubblicato il dì 7. Agosto prossimo passato.

Vogliamo però, & ordiniamo, che i Mercanti, ò Fabricatori di detti Velluti, e Damaschi dentro lo Stato Ecclesiastico debbano fabricarli di buona qualità, e perfezzione, e che il loro prezzo non si alteri più del dovere in pregiudizio de' Sudditi Pontificii, i quali se ne dovranno provvedere. Avverta per tanto ciascheduno di essere ubbidiente à quanto si prescrive nel presente Editto, e li Mercanti, che si fossero provveduti di simili Damaschi forastieri, procurino dentro detto termine di farne esito, ò mandarli fuori di Stato, poiche affisso che farà il presente Editto ne' luoghi soliti di Roma, e nelle Città principali dello Stato, obligarà ciascheduno come se li fosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo dì 18. Dicembre 1719.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

*Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.*

*Die, Mense, & Anno quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentianae, ac alius locis solitis & consuetis Urbis, per me Joannem del Rè Apost. Curs.*

Andreas Grecus Mag. Curs.

R E N O V A T I O

XVII.

Præcedentium Edictorum, quibus Panni lanciæ exteri inferioris qualitatis, nec non Telæ ferriæ damascenæ, & villosæ exterae inveni, aut retineri in Ditione Ecclesiastica prohibentur, & nonnulla alia pro eorundem Edictorum inviolabili executione statuuntur.

*Annibale di Santa Maria in Cosmedin Diacono Card. Albani, de la Santa Romana Chiesa Camerlengo.*

**A**ffinche maggiormente si riconosca, che la Santità di Nostro Signore vuole efficacemente, che si eseguisca la proibizione d'introdurre, e ritenere i Panni bassi di lana, damaschi, e velluti fabricati fuori di Stato à tenore degl'Editti d'ordine nostro pubblicati li dì 7. Agosto, e 18. Dicembre dell'anno 1718. Per tanto d'ordine avuto in voce da Sua Santità, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengo, si notifica à chiunque Mercante, ò qualsivoglia altra persona compresa, e nominata in detti Editti, che scorsò, che farà il dì 7. Agosto, e 18. Dicembre prossimi venturi si procederà irremissibilmente alle pene contenute in detti Editti contro quelli, che si trovarono Trasgressori, e che dopo il tempo, ò tempi sudetti ritenessero presso di loro i Panni, Velluti, e Damaschi espressi in detti Editti.

Anzi che scorsò il termine, ò termini, come sopra prefissi, si procederà alle perquisizioni ne' Fondachi, e Case à sola denunzia d'un solo Testimonio degno di fede, & anche per inquisitionem, & ex Officio, & in ogni altro miglior modo, e trovantosi mai simili Merci proibite, si faranno abbrugiare pubblicamente in Roma in faccia alle Dogane sù la Piazza di Pietra, e rispettivamente nelle Piazze pubbliche dell'altre Città, e luoghi compresi in detti Editti, Et affinche da i Sartori non si possa mai allegare ignoranza de' sudetti Editti, ne' quali viene incaricato à i medemi di non lavorare simili merci, doppo scorsò i termini sudetti; perciò si ordina, e commanda che doppo otto giorni dalla pubblicazione del presente i medemi siano obligati di ritenere nelle proprie loro Botteghe affissi i sudetti due Editti & il presente, sotto pena di scudi venticinque da applicarsi alla Reverenda Camera, etrovandosi mai, che abbino lavorato simili Merci, doppo scorsò i detti termini, dovranno soggiacere alla pena di scudi cento moneta per ogni contravvenzione.

Avverta pertanto ciascheduno d'osservare puntualmente quanto si contiene nel presente Editto, quale pubblicato, che farà tanto in Roma, che negli altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico, astringerà ciascheduno, come se le fosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo dì 9. Luglio 1720.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

*Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.*

*Die, Mense, & Anno quibus supra, supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad valvas Curie, in Aciè Campi Floræ, & alius locis solitis Urbis per me Petrum Romolatum Apost. Curs.*

Joannes Trifellius Mag. Curs.